This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 097 732 283

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

LUIGI LUCCHINI

Received December 20, 1930

ITALY

14
Lucchini
aug-13

EMILIO COSTA

LA FILOSOFIA GRECA

NELLA

GIURISPRUDENZA ROMANA

PROLUSIONE
A UN CORSO LIBERO D' ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
NELL' UNIVERSITÀ DI PARMA

LETTA IL XIV DICEMBRE MDCCCLXXXXI

PARMA
CASA EDITRICE LUIGI BATTEI
1892

BIBLIOTECA LUCCHINI
3960
N.° d' ord. 2295

All'illustre Prof. Comm. Luigi Luchini

con ossequio

l'a.

LA FILOSOFIA GRECA

NELLA GIURISPRUDENZA ROMANA

Signori,

La mia parola augurale al corso libero d' istituzioni di diritto romano, a cui oggi m' accingo, consentite che sia, quale il sentimento vivo e sincero dell' anima la richiede. Sia d' omaggio a' miei Maestri, ai quali ritorno qui con ossequio immutato; sia di saluto fraterno agli studenti, a cui mi presento, e da cui mi bramo accolto, quale compagno di studi, fiducioso di trar lena, pel compimento del mio assunto, più che dall' ingegno troppo scarso ed inesperto, dal loro consentimento amichevole, dallo scambio fra noi, vivo e continuo, d' affetto fraterno. Da questo scambio io trarrò buon augurio alla carriera d' insegnante, verso la quale muovo oggi con trepidanza il primo passo, e alla quale volsi e volgo ogni mio studio, guardando alla meta con assiduità ferma di volere: del quale io non certo dovrò dolermi, se, per debole ingegno o per avversa fortuna, quella dovesse per avventura sfuggirmi. E però consentite che, muovendo il primo passo per questa via, io qui ricordi l' assidua e amorosa intelligenza di cure del Maestro illustre che ad essa mi guidava, e di cui ognuno ricorda e l' alta vigoria del pensiero, nutrito da corredo mirabile di

studi vari e profondi, e la bontà pura, ideale dell' anima, onde qui, come ovunque, conquise d'affetto reverente maestri e discepoli. Consentite che a Giuseppe Brini io mandi un saluto, coll'affetto il più riconoscente e devoto di discepolo e di fratello.

Invoco ora, o Signori, la vostra attenzione indulgente sopra un tema, che, per sè, non parmi inopportuno a trattarsi al principio d'un corso d'istituzioni di diritto romano: se e quanto abbiano avuto d'influenza sulla giurisprudenza in Roma le scuole filosofiche greche. Perchè, come in tal corso deve studiarsi per rapidi tratti tutto l' organamento del diritto privato e i singoli istituti di esso, così è conveniente ed opportuno esaminare e valutare quali elementi sul delinearsi e conformarsi di quelli ebbero efficacia, e quanto debba attribuirsene a ciascuno. La ricerca può talvolta, è vero, rasentare e quasi toccare il campo della storia del diritto romano, che si volle dalle istituzioni disgiunta; ma tali contatti non fa duopo osservare come in punti non pochi e non lievi siano inevitabili, per quanto si voglia lasciare al corso d' istituzioni il carattere più prettamente dommatico. Chè invero troppo spesso non può trascurarsi, per lo studio preciso e compiuto degli istituti all'ultimo momento giustinianeo, uno sguardo alla loro origine e alla vita secolare che precede quel momento: origine e vita di cui alla cattedra di storia vuolsi riserbata la ricerca più diretta e diffusa.

Il tema ch' io prescelgo è arduo; di più esso entra buon tratto in un campo che non è il mio, nel quale io m' avanzo peritoso, con un corredo scarso di studi e invocando l'indulgenza di chi coltivi di proposito la storia della filosofia, e qui segnatamente del pensatore illustre, che è onore di questa nostra Facoltà giuridica alla quale presiede (*). All'arduezza del tema se ne aggiunge la vastità: talchè il

(*) *Il Prof. Icilio Vanni.*

tempo riserbato a discorrerne congiurerà colle deboli forze del disserente a renderne imperfetta per più lati la trattazione; la quale affaticò in lavori appositi e in trattati generali d'antichità e di diritto romano, uno stuolo numeroso di scrittori, fra cui non pochi valenti (1), dal Cujacio in poi, e che fu pur di recente ripresa anche in Italia: fra altri, da un uomo, il cui nome segna una gloria e un lutto eterno per le scienze romanistiche: Guido Padelletti (2).

Io non certo presumo esaurirla, ma solo mi propongo riassumerla per larghi tratti, valendomi e delle altrui ricerche e di quelle ch'io venni compiendo direttamente sulle fonti, procedendo dunque con modestia d'intenti: d'una cosa però sopra ogni altra curandomi: di quella serena imparzialità di giudizio, che in temi di questo genere, che toccano da vicino le varie credenze filosofiche individuali, è facile troppo lo smarrire. Chè invero non ci mancheranno, nel procedere in questo tema, esempi di aberrazioni stranissime, a cui, privi di quella, uomini, pur valorosi, riuscirono.

E innanzi tutto vuolsi qui delineare per cenni la storia delle varie scuole filosofiche che tennero in Roma il campo: storia per verità ben nota ad ognuno; ma pure non inutile forse a richiamarsi qui, in brevi tratti, perchè tosto se ne colgano quegli elementi, che sono essenziali nella trattazione del nostro tema (3). Solo però dall'epoca di Cicerone tali cenni debbon prender le mosse. Chè, se può accogliersi che coi nomi di Socrate, e in ispecie di Platone e d'Aristotele, giungesse già prima in Roma una qualche eco delle loro dottrine, questa dovè riuscir ben fievole e inefficace, mentre tanto saldo e fiero durava tuttavia in Roma quello spirito antifilosofico, per cui va famoso Catone, e da cui fu destata l'implacabile ironia di Ennio. Le dottrine filosofiche di Platone e d'Aristotele penetrano, benchè solo frammentariamente e indirettamente, coll'insegnamento di Panezio; al quale l'aver abbracciato lo stoicismo non tolse di seguirle

e propugnarle in taluni punti. Ma l' efficacia di lui è però come maestro di stoiche dottrine, nelle quali ebbe discepoli autorevoli e numerosi, e fra essi giureconsulti di grido: corrispondendo quelle, pel largo svolgimento che davano alla morale, con pratici e austeri intenti, alla natura del genio romano. Nel quale per contrario mal poteva svilupparsi il germe dell' elevato idealismo dei platonici; così come non poteva averne favore la poca praticità diretta delle dottrine peripatetiche, già entrate in Roma coi libri di Aristotele arrecativi da Silla, colla diffusione curatane da Andronico da Rodi e da Tirannione; nè molto di più potevano avervi efficacia le dottrine della nuova accademia, propugnate da Filone di Larisse e da Antioco.

Cicerone, pur abbracciando sostanzialmente lo stoicismo, coglie e assimila, secondo quella che fu pure la tendenza di Panezio, e rimase tendenza della filosofia romana in generale, quasi da ogni altra scuola taluni de' principii che meglio vi corrispondessero al genio romano. Solo combatte invece l'epicureismo, forte allora, e ancor più poco appresso: il quale dura buon tratto allato alla scuola stoica, fino a che nel primo secolo dell' era cristiana, perde terreno rispetto a questa, che sopra ogni altra in Roma ha vittoria pressochè incontrastata. E, come Cicerone assimila principii estranei allo stoicismo, altrettanto ne rigetta ciò ch' era in questo di troppo rigido, e però praticamente inefficace. Per lui, ad esempio, contrariamente agli stoici, non è immeritevole di pregio il moderato godimento (*De sen.*, 14); se il bene morale sta al disopra d'ogni altro, esso non è tuttavia il solo bene possibile e apprezzabile; se è vero che il dolore dev' essere dal saggio virilmente tollerato, non è per questo men vero ch'esso sia un male (*Tusc.*, II, 18; II, 13).

Per tal modo, con quest' opera e di assimilazione e insieme di selezione, Cicerone procaccia il germe delle dottrine filosofiche elaborate più tardi. La distinzione dell' anima e del corpo, il concetto sereno della morte come di

mutamento e incominciamento d'una nuova vita, il legame di origine e finalità comune che unisce tutti gli uomini e che impone a tutti l'obbligo di fratellevole aiuto, che trovano trattazione più diffusa negli scritti di Seneca, e poi di Marco Aurelio, son già delineati chiaramente in Cicerone (cfr. *De rep.*, VI, 17; *Tusc.*, I, 31; *De off.*, III, 6; *De leg.*, I, 23) (4). Dopo Cicerone, frammezzo alle lotte combattute dagli epicurei, fra i quali risplende il genio sovrano di Lucrezio, e mentre pure dalle file dei cinici partono le satire aspre ed argute di Varrone, Q. Sestio prosegue, benchè intinto di pitagorismo, le tradizioni degli stoici: raccolte poi da Fabiano e più tardi da Attalo, a cui die' gloria l'esser maestro di Seneca.

La tendenza eclettica, che si ha ognora in tutto questo sviluppo, ci si presenta più che mai viva e spiccata in Seneca, già inclinevole al pitagorismo, ammiratore di Platone, nè sdegnoso di citare Demetrio cinico ed Epicuro.

E in punti sostanziali egli dissente dagli stoici. Significantissimo è un esempio, che già da altri fu notato e illustrato (5). Per gli stoici non può aversi diversità di natura fra ciò che chiamasi anima e il corpo. Seneca separa i due elementi e finisce per creare una specie di antagonismo, che spiega la vita. Il corpo è la prigione dell'anima, un peso che la rattiene verso la terra. Finchè è unita al corpo, sta come avvinta in ceppi (*Ep.*, 65, 22); essa, per conservare la sua forza e la sua libertà, lotta di continuo contro la carne (*ibid.*). Questa distinzione, così precisa, del corpo e dell'anima è estranea al vero sistema stoico e Seneca è indotto da questa a conseguenze che anche più si allontanano dalle dottrine de' suoi maestri. Secondo essi l'anima muore, dopo che il mondo sarà distrutto per mezzo del fuoco. Seneca, esitante su questo punto, dopo aver detto a Marcia che tutto annienta e strugge la morte (*Cons. ad Marc.*, 19, 5), le descrive l'anima del figlio, salente al cielo, a lato di Catone e dei Scipioni (*ibid.*,

25): e scrive altrove senz'altro esser l'anima eterna e immortale (*Ep.*, 57, 9). Distacco certo notevole, ma nel quale troppo volle vedersi oltre il vero, col dar vita all'omai sfatata leggenda che Seneca si ascrivesse alle sette cristiane (6).

Seneca riprende con nuova energia l'indirizzo morale di cui già erano i germi in Cicerone: a questo solo rivolgendo ogni suo sforzo. Egli non si cura delle discussioni teoriche sul massimo bene, non formula dogmi; ma segna le norme morali, fin pei rapporti più minuti della vita.

Dopo Seneca il movimento filosofico prosegue. E dopo la nube che parve oscurare, sotto i regni di Vespasiano e di Domiziano, la fortuna dei filosofi, questa rifulge poco appresso più che mai splendida. Plutarco vien cogliendo nella morale, anche con più ampia libertà eclettica le regole sostanziali dello stoicismo, togliendo a questo però la rigidità ch'era in Seneca: e benchè inclinando verso il platonismo, col far presiedere alla vita un Dio primo, sotto il quale stanno Dei di secondo grado, a cui rimangon dietro, a lor volta, i genii mediatori, giusta il concetto platonico, fra Dio e gli umani.

E a quello che potè chiamarsi l'impero dei filosofi, sotto Marco Aurelio, si gittano le basi nel regno d'Adriano. È a questo tempo che la lotta secolare dell'ellenismo contro il romanesimo finisce colla vittoria completa di quello. Sì che a Roma accorrono da ogni parte del mondo greco filosofi e retori, desiderati ed onorati: e l'ateniese Demonace può paragonare Apollonio, che muove co' suoi discepoli da Atene alla città eterna, ad un argonauta, che vola al rapimento del vello d'oro (Luciano, *Dem.*, 31) (7). È a quel tempo che la filosofia compie in Roma un passo gigantesco con Epitteto. Questi prosegue la dottrina stoica, benchè con certa tendenza verso il cinismo: fissandovi essenzialmente il pensiero subbiettivo come principio e criterio della verità, e però riducendo a formale il mondo e-

steriore. Non dunque dolori, ma fantasie di dolori; onde la inalterabile fortezza e il disprezzo severo d'ogni bene umano.

E il pensiero d'Epitteto, continuato e propugnato strenuamente da Flavio Arriano, germoglia più tardi nel sereno ingegno di Marco Aurelio, che, elevando come ad eccelso ideale, il concetto della vita secondo natura, deducendone, come conseguenze necessarie, le leggi più pure della carità umana, chiude gloriosamente il ciclo degli stoici in Roma. Appresso solo qualche bagliore raro e scarso traluce fra le tenebre che si vengono da ogni lato addensando. Lo stoicismo non fa più un passo. Non vale la filosofia dei così detti platonici eruditi, già prima coltivata, allato allo stoicismo, da Favorino, da Massimo di Tiro e da Alcinoo, a gittare alcun germe fruttifero. E le dottrine troppo idealistiche dei neoplatonici, formulate con nuovo vigore da Plotino, in sul principio del terzo secolo, rimangono il culto inefficace di qualche anima solitaria.

Già da questi cenni, benchè così rapidi e incompleti, traluce, o Signori, una singolare coincidenza. I momenti essenziali per la storia della filosofia in Roma coincidono coi momenti essenziali per la storia della giurisprudenza. Il genio eclettico di Cicerone dà in Roma inizio efficace agli studi della filosofia, all'incirca nel tempo, in cui (scorse tre generazioni da quando lo specchio di Gneo Flavio sottraeva l'arte del diritto all'arcano monopolio pontificale e l'insegnamento tentato dal pontefice plebeo Coruncanio offriva i germi, raccolti e rudemente elaborati da Sesto Elio) Q. Mucio Scevola gitta pure co' suoi 18 *libri iuris civilis* i fondamenti sistematici del diritto. E, al principio dell'epoca augustea, la filosofia, segnatamente stoica, fiorisce per l'insegnamento di Sestio, al tempo stesso in cui l'eredità giuridica, tramandata dall'era repubblicana è raccolta dall'intelletto sovrano di Labeone, che inizia per la giurisprudenza l'età delle sue glorie più fulgide e insupe-

rate. Età che si continua, con isplendore ognor più vivo, fino a Salvio Giuliano, che colla fissazione dell' editto perpetuo, compendia il tesoro elaborato con continuità meravigliosa dal secolo d'Augusto al secolo d'Adriano; nel quale appunto si vien preparando quello che si disse a buon dritto l'impero dei filosofi.

Questa coincidenza di tempo non deve indurre in noi nessun preconcetto che valga a sviarci dal sereno esame del nostro tema. Ma noi dobbiamo tuttavia notarla, perchè molto soccorso potrà venircene per spiegazioni e raffronti nel seguito delle nostre ricerche.

Ed entrando omai nell' esame del tema, ricerchiamo se nei principii che regolano i vari istituti e rapporti v'abbia alcuno degli elementi filosofici, che sommariamente siamo venuti seguendo. Nè vi spiaccia che sopra tutto c' intratteniamo in quest' ufficio modesto e paziente di semplice constatazione e che riserbiamo a più tardi alcune considerazioni d' ordine generale, che da questa potranno emergere (8).

Consideriamo tosto i requisiti essenziali al soggetto del diritto: l' esistenza fisica e i tre *status:* essenzialmente lo *status* di libertà.

Fra le regole spettanti all' esistenza fisica l' influenza degli stoici ci si presenta spiccata nel concetto teorico di cui è cenno specialmente in un testo d'Ulpiano, per cui si considera il feto tuttora entro le viscere materne come parte di queste (*mulieris portio vel viscerum*: ULP., fr. 1 § 1 D. 25, 4 e prima PAPINIANO, fr. 9 §. 1 D. 35, 2 — *homo non recte fuisse dicitur*). È però tosto da osservarsi come questa considerazione astratta, tolta manifestamente dagli stoici (PLUT., *Plac. phil.*, V, 14, 2: μῆρος εἶναι τῆς γαστρός) rimanga in pratica lettera morta.

Perchè, logicamente, dal considerarsi il feto parte delle viscere materne, verrebbe che, fino al momento del suo staccarsene e del suo passaggio ad esistenza di per sè stante,

esso non dovesse dar luogo ad alcun apposito rapporto giuridico; mentre, contrariamente, stan di fronte a tal concetto la legge di Numa che proibisce di seppellire la donna morta incinta, prima di averne estratto il feto (fr. 2 D. 12, 8), le pene contro il procurato aborto, il divieto di Adriano di eseguire la sentenza di morte contro la condannata incinta (fr. 18 D. 1, 5), la tutela al ventre pregnante, risalente fino a prima delle XII tavole, e la *bonorum possessio*, che a nome di quello potè chiedersi; istituti e rapporti intesi tutti alla protezione di un soggetto di diritti sperato, e dentro altro soggetto. Onde pure la risposta affermativa alla questione, che tuttavia parve necessario proporre: se il figlio, nato dalla madre *exsecto ventre*, abbia diritto di succedere ad essa (Ulp., fr. 1 §. 5 D. 38, 17) e il considerarsi come un essere già esistente il feto entro le viscere materne, benchè non ancora a sè stante: ciò secondo la verità eterna e precisa delle cose. (Cfr. Giul., *37 dig.*, fr. 18 D. 36, 2: *Is cui ita legatum est, quandoque liberos habuerit, si praegnate uxore relicta decesserit, intelligitur expleta conditione decessisse et legatum valere, si tamen posthumus natus fuerit*; Ter. Clem., *lib. 11 ad leg. Iul. et Pap.*, fr. 153 D. 50, 16: *Intellegendus est mortis tempore fuisse qui in utero relictus est*; Celso, *16 dig.*, fr. 187 D. 50, 17; Ulp. *19 ad Sab.*, fr. 20 D. 36,1).

Espressamente si fa risalire ad Ippocrate la regola che assegna il tempo di 7 mesi, come termine minimo della gestazione (Ulp., fr. 3 §. 12 D. 38,16; Paolo, fr. 12 D. 1, 5): Ma, per sè, la necessità di segnare un termine minimo, sufficiente di regola alla gestazione, si affermò per motivi esclusivamente sociali e giuridici, e ne porse occasione la legge Giulia: e la fissazione di quello ai 7 mesi, giusta la teoria d'Ippocrate, ha un'importanza del tutto formale.

Più importante è per noi l'accoglimento della teoria di Eraclito e degli stoici, che fissa a 14 anni la pubertà

(PLUT., *Plac. phil.*, V, 24,1; MACROBIO, *Somn. Scip.*, 6; *Saturn.*, VII, 7): accoglimento che ha una grande importanza pel suo significato giuridico. Esso invero segna un passo verso quella precisione sicura di linee, onde il diritto, progredendo, abbisogna, e, anche più, include un riconoscimento fine e delicato del diritto al pudore. Che ciò io avverta qui, anzichè più tardi, non maravigli; giacchè non posso veramente propormi un ordine rigoroso, e mi è forza lasciare che il discorso trascorra a' vari punti, a cui le fonti che man mano si offrono, gli porgono il destro.

Nè che tale felicissima alata della scuola dei Proculeiani, nella quale si volle ravvisare più precisa e più profonda l'influenza dello stoicismo (**9**), sia dovuta veramente a tale influenza, anzichè alla considerazione obiettiva, spregiudicata delle necessità avanzantesi del diritto (**10**), parmi possa sostenersi con alcun serio argomento. Se influenza vi si ebbe, essa fu tutta nella fissazione formale del termine al quattordicesimo anno, anzichè al dodicesimo o al quindicesimo, come altrimenti avrebbe potuto aversi: ma romanamente giuridico fu il senso che fe' avvertire la necessità di quella regola netta e certa e fe' accoglierla trionfalmente.

Proseguendo in tali traccie formali, l'influenza greca parmi possa avvertirsi anche nella considerazione del parto trigemino, in caso di gravidanza della madre (PLUT., *Plac. phil.*, V, 10,4), che ha gravi effetti per l'aspettativa dei diritti spettanti ai possibili nascituri, fino all'avvenimento del parto, e che nelle fonti ci si presenta risalente a Sabino e a Cassio (GIUL., fr. 3 §. 16 D. 40, 7; GAIO, fr. 7 pr. D. 34,5; PAOLO, fr. 28 §. 4 D. 5,1; ID., fr. 3 D. 5,4).

Ma ben altra influenza, sostanziale e diretta, della filosofia greca, si sostenne per un tema, che qui dovrà trattenerci alquanto: la schiavitù. È da tale influenza che si volle determinato l'affermarsi con moto continuo, dallo scorcio della repubblica al secolo degli Antonini, di un' intima contraddizione nel concetto di schiavo (**11**). E s' ad

duce la dichiarazione tradizionale dei giuristi di questo periodo essere la schiavitù contro natura, la protezione che è accordata man mano alla vita e all' integrità personale dello schiavo contro le eccessive sevizie dei padroni (GELLIO, *Noct. Att.*, V, 14; ELIANO, *De an.*, VII, 48; GAIO, fr. 1 §. 2 D. 1,6; ULP., fr. 2 *D. eod.*, MODESTINO, fr. 11 §. 2 D. 48,8) al cui arbitrio lo schiavo è sottratto, per esser sottoposto, in caso ch'egli delinqua, ad appositi magistrati, e a procedimento, non sostanzialmente difforme da quello che vale pei liberi (POMP., fr. 15 D. 12,4; ULP., fr. 12 D. 2,1; fr. 3 §. 1 D. 29,5; VENUL., fr. 12 §. 3 D. 48,2), l' indipendente attività patrimoniale che si riconosce agli schiavi col peculio, (*quasi patrimonium liberi hominis:* PAOLO, fr. 47 §. 6 D. 15,1); s' adduce il *favor libertatis*, che inspira in molteplici casi le larghezze con cui si risolvono le dubbie questioni di stato e s' effettuano i giudizi liberali (*Lege Iunia Petronia si dissonantes pares iudicum existant sententiae pro libertate pronunciari iussum:* ERMOG., fr. 24 D. 40,1; c. d' ANT. PIO, presso PAOLO, fr. 38 §. 1 D. 42,1; ULP., fr. 3 §. 1 D. 2,12), s' eseguiscono le manomissioni, ordinate per atto d' ultima volontà (GIUL., fr. 9 §. 1 D. 33,5; fr. 4 pr. D. 40,2; fr. 16 D. 40,4; fr. 17 §. 3 D. eod.; presso *Paolo*, fr. 20 §. 3 D. 40,7; VALENTE, fr. 87, D. 35,1; GIAVOLENO, fr. 37 D. 31; GAIO, fr. 88 D. 35,1; S. C. sotto ADRIANO, in *Scevola*, fr. 83 (84)§. 1 D. 28,5; rescr. di M. AURELIO, in *Marciano*, fr. 51 pr. D. 28,5, e in *Mod.*, fr. 45 D. 40,4, cost. dello stesso in ULP., fr. 2 D. 40,5; MECIANO, fr. 32 §. 5 D. 35,2; fr. 35 D. 40,5; POMP., fr. 4 §. 2 D. 40,4; fr. 5 D. eod.; fr. 20 D. 50,17; MARCELLO, fr. 3 i. f. D. 28,4; fr. 34 D. 35,2; SCEVOLA, fr. 48 §. 1 D. 28,6; fr. 29 D. 40,4; presso *Marciano*, fr. 50 D. 40,5; PAPIN., fr. 23 pr. D. 40,5; PAOLO, fr. 28 D. 5,2; fr. 40 §. 1 D. 29,1; fr. 14 pr. D. 31; fr. 96 §. 1 D. 35,1; fr. 33 D. 35,2; fr. 36 pr. D. eod.; fr. 10 §. 1 D. 40,4; fr. 179 D. 50,17; ULP., fr. 71 D. 29,2;

fr. 29 D. 29,4; fr. 1 D. 40,4; fr. 24 §. 10 D. 40,5) e in ispecie per fedecommesso, alla cui esecuzione provveggono già sotto Traiano, e poi sotto Adriano e Commodo, appositi Senatoconsulti (*SS. CC. Rubriano, Dasumiano, Articuleiano, Vitrasiano, Iunciano*); s' adduce l' ingenuità che si vuole accordata al nato dalla schiava, che godette della libertà fra il momento del concepimento e quello del parto (MARCIANO, fr. 5 §. 3 D. 1,5), o che, ordinatane la libertà per fedecommesso, non fu manomessa indebitamente, per mora dell'erede (rescr. di MARCO AURELIO e VERO e di CARACALLA in ULP., fr. 1 §. 1 D. 38,16; ULP. fr. 1 §. 3 D. 38,17; fr. 2 §. 3 D. eod.; fr. 26 §. 1 D. 40,5; MARCIANO, fr. 53 pr. D. eod.), fosse pure casuale (rescr. di ANT. PIO e di SEVERO e CARAC. in ULP., fr. 26 §§. 1, 2, 3 D. 40,5; MODEST., fr. 13 D. 40,5); il concetto che afferma la libertà inalienabile (COSTANTINO, c. 6 C. 4,8) e la regola che nega comprendersi nell'usufrutto il parto della schiava (CIC., *De fin.*, I, 4; GAIO, fr. 28 §. 1 D. 22,1: ULP., fr. 68 pr. D. 7,1). Fermiamoci su quest'ultimo punto

È famosa la disputa, a cui quella regola diè luogo ai tempi di Cicerone, fra Scevola, Manilio e Bruto, ed è pur notissimo come la propugnasse vittoriosamente quest'ultimo, adducendo essere assurdo il computare fra i frutti l'uomo, mentre ogni frutto che rechi la natura è destinato all'uomo. La qual ragione è riferita da Gaio e da Ulpiano (GAIO, fr. 28 §. 1 D. 22,1; ULP., fr. 68 pr. §. 1 D. 7,1), ed è tratta genuinamente dalla teoria stoica, secondo la quale l'uomo si considera come signore dell'universo (CIC., *De off.*, I, 7; *De nat. Deor.*, II, 62; *De fin.*, III, 20). Ma altrove, (fr. 27 pr. D. 5,3) Ulpiano stesso adduce a fondamento di questa regola un motivo tutto economico: non valutarsi come frutto il parto della schiava, perchè lo scopo economico, pel quale si tengon schiave, non è quello di procacciarsene i parti « *non temere ancillae eius rei causa comparantur ut pariant* », ossia perchè i parti della schiava non costituiscono il frutto economicamente normale di essa.

E due fatti inducono a ritenere che sia appunto questa la ragion vera che determinò quella regola: la mancanza, cioè, di un'industria di allevamento di schiavi e la parificazione del parto della schiava ad ogni altro frutto, per qualsivoglia rapporto, all'infuori dell'usufrutto. Che la regola, determinata da questa ragione economica, si volesse poi anche giustificare con un concetto preso agli stoici, non può recar maraviglia, quando si pensi come in altri punti non pochi la vernice d'una forma filosofica copra un rapporto determinato essenzialmente da principii tutt'altro che filosofici.

E questa nostra osservazione si riconnette a un altro lato importante del tema: al freno imposto alle sevizie dei padroni: nel quale volle ravvisarsi pur tanto di stoica influenza. È essenziale la giustificazione datane da un noto testo di Gaio: doversi inibire al padrone di far malo uso delle cose sue, allo stesso modo che ciò si vieta al prodigo (*Inst.*, I, 53): regola dunque che ci si presenta pure determinata non da altro, che dalla considerazione tutta economica del regolare uso della proprietà.

Ed è parimente una necessità di natura economica, di rafforzare, cioè, l'attività dello schiavo colla molla del suo proprio interesse individuale, quella che determina il riconoscimento del peculio, quale patrimonio di fatto del servo, distinto dal patrimonio del padrone; la cui funzione ha per ogni lato dell'evoluzione della schiavitù importanza essenziale.

Però codesto elemento economico, che fu magistralmente seguìto dal Pernice nel suo classico libro su Labeone (12), e che, pei lati che accennammo, resulta da attestazioni precise delle fonti, non basterebbe a spiegare per sè il riconoscimento graduale negli schiavi di altri molteplici diritti e rapporti attinentisi alla personalità, e l'affermarsi di un vero e proprio sistema giuridico che per essi si crea, del tutto analogamente al sistema che regola istituti e rapporti

fra liberi. Un altro elemento sostanziale concorre a dar vita e riconoscimento positivo a quel sistema pei rapporti più svariati. Questo elemento altro non è che la forza della natura. Forza, che nell'antica convivenza a famiglia regolava nel fatto, quasi inconsciamente, i rapporti della schiavitù; ma che, più tardi, scomparsa la prisca semplice costituzione della *familia*, ordinate quasi ad esercito, gerarchicamente, le migliaia di schiavi tratti a Roma dai popoli vinti, fe' assurgere e fissò a rapporto di diritto quello ch' era dapprima mero e tacito fatto: affermando nello schiavo la contrapposizione del concetto di uomo, di fronte a quello di *res*.

Gli attributi nello schiavo di ente intelligente e consciente s' impongono all' organismo del diritto, pel quale lo schiavo dovrebbe parificarsi a una *res*, ad una *merx*. Ulpiano, trattando della prestazione dei legati imposti all' erede, e dei casi in cui l' erede può essere ammesso a prestare, invece della *res legata*, l'*aestimatio* di essa, distingue il legato di una *res* da quello di uno schiavo, valuta i motivi in cui più probabile in questo può riuscire la prestazione dell' *aestimatio*, ed esce coll' affermazione *alia est condicio hominum alia ceterarum rerum* (Ulp., fr. 71 §. 4 D. 30). Quest' affermazione, o Signori, coglie e sintetizza l'urto intimo e graduale, di cui la storia della schiavitù in Roma porge traccie continue ed eloquenti, e per cui pur riesce infine ad imporsi nella coscienza giuridica e sociale il riconoscimento nello schiavo degli attributi essenziali della personalità umana. Tali, l'efficacia del patto adietto alla vendita di una schiava di non prostituirla: efficacia che include il riconoscimento del diritto all'onore (decr. di Vespas., presso Mod., fr. 7 pr. D. 37,14; Pomp., fr. 34 pr. D. 21,2; Papin., fr. 6 pr. D. 18,7; Paolo, fr. 7 D. 40,8; Aless. Sev., c. 1 C. 4,56); l' azione d' ingiurie per offese allo schiavo, commisurata secondo il grado d' onorabilità di questo: (Ulp., fr. 15 §. 44 D. 47,10); l' ammissibilità di un giudizio di

calunnia a cagione dello schiavo, che subì per fatto altrui ingiusto giudizio (PAPIN., fr. 9 D. 3,6); la valutazione della *misericordia* usata verso di esso, per misurare la responsabilità di chi ebbe a procacciarne la fuga (ULP., fr. 7 §. 7 D. 4,3) il riconoscimento della famiglia servile, nella quale con sforzo di finzioni giuridiche si riesce a dar certa configurazione a rapporti patrimoniali, a somiglianza di quelli che intercedono nella famiglia dei liberi (ULP., fr. 39 D. 23,3; PAOLO., fr. 27 D. 16,3), e persino il riconoscimento nello schiavo di rapporti d'indole religiosa (LABEONE, presso ULP., fr. 13 §. 22 D. 19,1; ULP., fr. 2 pr. D. 11,7).

Che pure sulle conquiste compiute dagli schiavi contribuiscano considerazioni d'ordine pubblico e di sicurezza pubblica (**13**), son ben lungi dal negare: non par dubbio, ad esempio, che sia determinata sopratutto da esse la legge Petronia. Ma questa pure (appena occorre avvertirlo) non è che una conseguenza, benchè coatta, dell'affermantesi personalità degli schiavi.

Nè tuttavia che le stesse dottrine stoiche, col loro elevato concetto della personalità umana, abbian per qualche lato favorita o affrettata quell'evoluzione, non oserei negare: (nè può invero trascurarsi il fatto che il momento più intenso di essa cade appunto sotto gli Antonini). Ciò che parmi invece dover negare si è che quelle dottrine vi abbiano avuta una influenza immediata, essenziale; talchè senza di esse si avesse ognora a disconoscere nello schiavo ogni attributo della personalità.

Su altri istituti e rapporti attinenti alle persone non ci abbisogna lungo discorso. Non occorre, per verità, confutare lo strano concetto che influenza di stoicismo sia nell'attenuamento della patria potestà, e nella liberazione delle donne dalla tutela agnatizia (**14**); fatti determinati entrambi dal trasmutarsi della funzione e natura politica della *familia;* trasmutarsi, che pure ci spiega l'avanzantesi prevalenza del vincolo di sangue sul rapporto civile d'agnazione;

che ha poi effetti importanti, in ispecie nell' ordine delle successioni; e pur ci spiega l'evoluzione dell' essenza prisca dell'eredità familiare (comprendente, cioè, il complesso di diritti politici e religiosi inerenti alla *domus familiaque*) verso l' eredità patrimoniale. Concetto, che, accennato in istudi recenti ed egregi (**15**), forse non si presenta tuttavia immeritevole di trattazione nuova ed apposita e d' investigazione minuta nelle fonti. Nè mi fermo su di un punto, sul quale non si peritò d' insistere qualche sostenitore dell' influenza stoica sulla giurisprudenza romana: il puro ed elevato concetto del matrimonio, tramandatoci dai giureconsulti, e in ispecie esplicantesi nella tarda definizione di Modestino (**16**).

Basta osservare che quel concetto è in Roma tradizionale, fin dalla sua più antica e genuina costituzione e che vi si esplica allora dalle stesse forme, con che il matrimonio si compie, e che, inerente dapprima solo al matrimonio *cum manu*, nel quale è veramente la *divini et humani iuris comunicatio,* esso s'atteggiò poi, per forza di tradizione sul matrimonio libero, prevalso su quello, e traluce idealmente nei tempi stessi, in cui il matrimonio era di fatto quale ce lo tratteggiano con foschi colori Giovenale e Marziale.

Occorre quì invece, fra i diritti attinentisi alle persone, accennare ad alcuni altri, nei quali si ravvisò l' influenza filosofica, e segnatamente dello stoicismo.

Che, per quanto tocca il diritto alla vita, e l'affermazione negativa di questo, i romani non abbiano riguardato con deciso isfavore il suicidio, come mezzo estremo di salvaguardia a mali maggiori; e ciò molto innanzi al tempo in cui la filosofia greca divenne nota in Roma, resulta dalla natura del carattere romano e dell' ideale ch' esso prefiggeva alla vita, dalla stessa aureola di gloria onde fu recinta la memoria di Lucrezia, di Catone e di Bruto (**17**). Nè dunque può pensarsi ad alcuna influenza stoica, se ve-

diamo i giuristi non considerar come dannata la memoria del suicida. Ma singolarissima è poi la specialità contemplata nel testo che per consueto si adduce. In esso si riferiscono rescritti di Adriano e d'Antonino Pio, i quali, considerando il caso, in cui persona accusata di delitto capitale, prima d'esser sottoposta al giudizio, ponga fine a' suoi giorni *taedio vitae vel doloris impatientia*, dichiarano non incorsi con ciò nella confisca i beni di quella. Si ha poi nel caso proposto ad Adriano che il suicida era accusato d'aver ucciso il figlio; e Adriano, con sentimento delicatamente umano, dichiara doversi presumere che non per timor della pena, ma per dolore del figlio perduto, l'accusato sia volontariamente uscito di vita (MARCIANO, fr. 3 §§. 4-5 D. 48,21); non potendosi ad ogni modo ritenere per sè il suicidio dell'accusato equivalente a confessione di reità o a condanna: come poi Papiniano con lucidissima veduta dichiarò e sostenne (*Ibid.*, pr.; cfr. fr. 29 pr. D. 29,1; PAOLO, fr. 45 §. 2 D. 49,14). Mentre poi è chiaro che, all'inversa, il suicidio che l'accusato volle affrontare non per altro che per timor della pena e *ob conscientiam criminis*, non salva dalla confisca il patrimonio di lui, che si considera quale dannato o confesso (ULP., fr. 6 §. 7 D. 28,3; fr. 11 §. 3 D. 3, 2). Il che davvero s'intende come logico sviluppo, senza che nulla v'appaia di influenza o reminiscenza filosofica, se pure essa non voglia vedersi nel ricordo ai filosofi, come a coloro che si uccidono *taedio vitae... vel iactationis* (fr. 6 §. 7 D. 28,3).

E qui pure, a proposito del diritto naturale alla vita, si avverte il riconoscimento di tal diritto nello schiavo, là dove è detto da Ulpiano esser lecito *etiam servis naturaliter in suum corpus saevire* (ULP., fr. 9 §. 7 D. 15,1): di fronte al qual diritto affermato per lo schiavo, sta l'obbligo in lui di rifondere col suo peculio al padrone le spese che ha sostenute per curarlo dalle ferite infertesi tentando d'uccidersi; talchè quel diritto si riduce praticamente ad una curiosa ed amara irrisione.

E tocco di un altro fra i diritti personali: quello alla religiosità, al quale s'attiene lo sfavore con cui si riguardò dai giuristi, conformemente agli stoici, il giuramento (PAPIN., fr. 25 §. 1 D. 13,5; ULP., fr. 7 §. 16 D. 2,14), e in ispecie la *condicio iurisiurandi*, apposta a una liberalità per atto *mortis causa* (LABEONE, in GIAV., fr. 62 pr. D. 29,2; GIULIANO, fr. 26 D. 28,7; MARCELLO, fr. 20 D. 35,1; ULP., fr. 8 §. 5 D. 28,7). Il generale divieto della *condicio iurisiurandi* è anteriore a Labeone e posteriore a Cicerone (**18**), e coincide per tempo col fiorire della filosofia stoica. E l'opinione ch'esso sia determinato da influenze di questa parrebbe tanto più attendibile, in quanto siamo qui in tema di religiosità, dove l'istituzione filosofica ebbe veramente, in sullo scorcio della repubblica e a' primi tempi dell'impero, efficacia non lieve e assai diffusa. Senonchè non so astenermi dal proporre una mia modesta osservazione. Lo sfavore pel giuramento non è già soltanto negli stoici, ma risale fino tra le scuole presocratiche, a quella di Elea, e al fondatore stesso di essa, a Senocrate, che nel giuramento ravvisava un riprovevole privilegio per l'empietà (ARIST., *Rhet.*, I, 15) (**19**). Forse quello sfavore, che nello spirito greco si manifesta così da antico, era pure in origine nello spirito romano, e durava nel patrimonio d'idee e di tradizioni, che, specialmente in materia di religione, i due popoli ritrassero dal ceppo comune? Il che solo accenno, pur non volendovi troppo insistere, perchè non paia amor di sistema.

E, lasciando omai d'altri rapporti di minore importanza, pure del tutto formali, come, per ciò che attiensi alla salute, la definizione del morbo, di *habitus corporis contra naturam* (SAB., fr. 1 §. 9 D. 21,1 e in GELLIO, *Noct. Att.*, IV, 2. cfr. *febris*: GIUL., fr. 60 D. 42,1) evidentemente tolta dallo stoicismo; il concetto del *furiosus*, che, come privo di mente, stoicamente è detto *suus non est* (ULP., fr. 7 §. 9 D. 42,4), passiamo senz'altro alle cose e ai diritti su di esse.

La triplice partizione delle cose, che ci riferisce Pomponio nel lib. 30 *ad Sab.* (fr. 30 D. 41,3): l'una comprendente *quod continetur uno spiritu*, graece ἡνωμένον; l'altra che abbraccia *quod ex contingentibus hoc est pluribus inter se coherentibus constat, quod* συνημμένον, e una terza dei *corpora plura non soluta*, ma *uni nomini subiecta*, resultanti *ex distantibus*, è l'applicazione precisa e genuina della distinzione stoica. Al frammento di Pomponio fanno riscontro testi di PLUTARCO, *Praec. coniug.*, 34; di SESTO EMPIRICO, *Adv. Math.*, VII, 102; IX, 78; di SENECA *Nat. quaest.*, II, 2; *Epist.*, 102,6; e di ACHILLE TAZIO, *Isag. in phen. Arati*, 14 (20). Che dunque per essa i giuristi abbiano formalmente attinto dai filosofi non v' ha dubbio. Il ricordo formale dei filosofi si ha persino nella esemplificazione consueta nei giuristi delle cose appartenenti a ciascuna di quelle tre categorie.

Ma se ci facciamo a ricercarne le pratiche applicazioni, tosto ci avvediamo come altri principi, del tutto indipendenti da essa, intervengano. E, invero, il diverso modo con cui si ammette il possesso e l'usucapione, segnatamente per le *res connexae* e le *universitates ex distantibus*: la regola che il possesso di una *res connexa* implica il possesso delle cose singole da cui risulta composta, come parti, non come cose a sè stanti, e distinte individualmente, si spiega col concetto tutto romano del requisito dell' *animus* nel possesso. Il quale, dovendosi rivolgere alla *res connexa* nella sua essenza, non si concepiva che contemporaneamente si rivolgesse alle parti singole di quella; onde appunto la inammissibilità di un contemporaneo possesso dell' intiero e delle parti, e la impossibilità di acquistare un diritto sulle parti, in forza del possesso della *res connexa* resultante dalla loro unione. Il che ha segnatamente effetti importanti per la teoria dell'usucapione.

Mentre poi, per quanto tocca in ispecie le regole del possesso e dell'usucapione dei *tigna* onde resulta composto

un edifizio, concorre anche il riguardo tutto civile che inspirava la *lex de tigno iuncto* (VENULEIO, fr. 8 D. 43,24; GIAVOLENO, fr. 23 pr. D. 41,3; GAIO, fr. 7 §. 11 D. 41,1; PAOLO, fr. 23 §. 7 D. 6,1; ULP., fr. 7 §. 1 D. 10,4) (21).

Meno ancora può trarsi dalla distinzione fatta dai giuristi delle cose corporali e incorporali. Se per questa, fra il concetto dei giuristi e quello dei filosofi, può esservi somiglianza, essa è del tutto apparente. Le cose incorporali dei filosofi, come essenzialmente il tempo e il vacuo, non hanno nulla di comune colle cose che son chiamate incorporali dai giuristi per la loro funzione sociale e giuridica, e che hanno sempre in sè per contenuto cose corporali, e ciò secondo un concetto che ci si presenta tradizionale e risalente: in modo sopra tutto preciso e spiccato nella *hereditas* (POMPONIO, fr. 37 D. 29,2; fr. 119 D. 50,16; GAIO, *Inst.*, II, 14; fr. 1 §. 1 D. 1,8; AFRIC., fr. 208 D. 50,16; PAPIN., fr. 50 pr. D. 5,3; ULP., fr. 178 §. 1 D. 50,16; fr. 3 §. 1 D. 37,1; PAOLO, fr. 4 D. 5,3): e segnatamente, con mirabile evidenza, nel concetto e nelle regole dell'*usucapio pro herede* (GAIO, II, 54).

E di questo concetto dell'*hereditas, res corporalis*, che ha per contenuto normale appunto cose corporali, è assai notevole come un filosofo stoico parli come di inutile sottigliezza, deridendo i giuristi che l'accolsero (SENECA, *De ben.* VI, 5): e offrendoci con ciò, come fu avvertito (22), ricordo certo e perenne della differenza sostanziale che correva, a proposito di quella partizione, fra il pensiero dei filosofi e quello dei giuristi.

Certo, fra i *corpora*, la distinzione di quelli che *ratione vel anima carent*, da quelli che *carent ratione* non *anima* o di entrambe, è rivestita di forma stoica: ma è necessario ch'io soggiunga che sotto di essa sta un concetto tanto primitivo, che davvero non occorreva rivestirlo del lusso d'una veste filosofica?

Un tema, sul quale insistettero con particolare predi-

lezione tutti i sostenitori dell'influenza stoica, è quello che riguarda, tra i modi d' acquisto della proprietà, la specificazione. L'opera diretta che qui esercitò, pel riconoscimento del lavoro umano di fronte alla materia, la scuola dei Proculeiani, porse pure argomento per ravvisare una particolare inclinazione di quella verso lo stoicismo: in contrapposto anche qui alla scuola de' Sabiniani (23). Quasichè, a spiegare il riconoscimento del lavoro umano non dovesse bastare una considerazione positiva di natura tutta economica: la normale preminenza di valore della nuova specie sopra la materia prima, preminenza che doveva imporsi al concetto proculeiano, ognora così acuto e vivo e libero, di fronte all'ossequio tradizionale della proprietà, che pur continuava un preminente riguardo al proprietario della materia.

Le fonti, a cui ci si richiama, pel rapporto inverso alla specificazione, appunto la riduzione della *species* alla materia, confortano questo concetto. Si riferiscono invero per consueto due testi d'Ulpiano, nei quali questi asserisce sembrar scomparsa la cosa, di cui sia mutata la forma, benchè ne duri la materia (fr. 13 §. 1 D. 50,16), e *mutata forma prope interemit substantia rei* (fr. 10 §. 9 D. 10,4): espressamente ciò giustificandosi da Ulpiano stesso, proprio col criterio economico *quoniam plerumque plus est in manu pretio quam in re.* E Paolo soggiunge, adducendo l' opinione e di Labeone e di Sabino, che *abest* la *tabula picta*, quando ne sia rasa la pittura, o il vestito quando è scucito, perchè appunto *earum rerum pretium non in substantia sed in arte sit positum* (Paolo, fr. 14 pr. D. 50,16). E, partendo da tal concetto, ben s'intende come, all'inversa, si considerasse economicamente del tutto nuova la cosa formata per mezzo del lavoro sopra materia già esistente, e come Proculo e Nerva potesser dire, secondo quello che Gaio ricorda, che dopo subìta l'opera dello specificatore, essa non potesse più considerarsi come appartenente al proprietario della materia (Gaio, fr. 7 §. 7 D. 41,1; cfr. Paolo, fr. 3 §. 21 D. 41,2 (24).

Nè in tema di *materia* o *substantia* e *species*, per l' errore che intervenga su questa o su quella nel contratto di compra vendita, parmi che molto si possa trarre dalle fonti, per un'essenziale influenza dello stoicismo. Nel noto passo d' Ulpiano (fr. 9 §. 2 D. 18,1) si riferisce come Marcello ritenesse sussistente la compra vendita, anche quando, per errore, si fosse dato aceto, invece del vino dedotto in contratto e rame per oro e piombo per argento; ciò giustificandosi da Marcello stesso colla ragione che sul *corpus* intervenne il consenso, ed errore vi fu solo nella *materia*. Ulpiano consente per l' aceto, perchè qui la sostanza, l' οὐσία (appunto secondo il linguaggio stoico) è quella dedotta in contratto ; mentre vi ha scambio sostanziale di tale οὐσία nel caso del rame dato per oro e del piombo per argento. Talchè la preoccupazione erronea che nel concetto di Marcello sembra ingenerare la reminiscenza stoica, scompare in Ulpiano, che ne prescinde recisamente, applicando nel modo più corretto le regole sull' errore nell'oggetto del contratto, non importa poi ch'esso errore verta *in corpore* o invece *in substantia*.

Lo stesso testo vivissimo d' Alfeno (fr. 76 D. 5,1) che riproduce, secondo la fisica e degli epicurei (Lucrezio, *Nat. rer.* V) e degli stoici (Seneca, *Ep.* 58 ; Plut. *Comm. nat.* 39; Antonino, II, 17; V, 33), la mutazione continua della materia, ricordando come il corpo formato da questa sia sempre lo stesso, per quanto si vengano ognora mutando via via le particelle che lo compongono, e applica questo principio all' organismo di un *judicium*, che rimane il medesimo col mutarsi de' suoi membri, ritrae in sostanza un concetto ch' era genetico in Roma, essenzialmente per la persona giuridica del *populus*. E la fisica stoica si riduceva dunque solo ad illustrare con veste scientifica ciò che ben prima s'era nella pratica ravvisato.

Influenza di stoicismo si sostenne in un preteso sfavore alle usure, che si volle dedurre da parole di Papiniano che

usura non natura pervenit (fr. 62 pr. D. 6,1): quasichè non fosse risalente e tradizionale il concetto che distingue dai frutti naturali i frutti civili, e in materia d'usura non si avesse in Roma, fin da antico, un'assidua, quanto sterile attività legislativa.

Ma basti omai anche sul tema delle cose, intorno al quale però non voglio astenermi dall'offrirvi esempio di taluna di quelle aberrazioni, alle quali accennai essere pervenuti scrittori egregi, per passione ch'essi posero nell'esame di questo tema. Scelgo la teoria del Laferrière, secondo la quale la regola che richiede i due requisiti dell'*animus* e del *corpus*, per l'acquisto del possesso e della proprietà per occupazione, riuscirebbe determinata dal concetto fondamentale degli stoici, che distingue nell'uomo l'elemento spirituale dall'elemento corporeo: come analogamente sarebbe determinata da questo la necessità della tradizione pel trasferimento della proprietà (25).

E d'altre taccio, già essendo queste esempio eloquente, come presentantesi sotto un nome scientificamente onorato e sotto l'insegna gloriosa dell'Istituto di Francia.

Dovrei ora, o Signori, accennarvi a tutto il sistema romano delle obbligazioni, al mutamento ch'esso più specialmente subisce dal rigoroso formalesimo, verso l'applicazione più agile e diretta della volontà; mentre pur tutto il diritto vien ravvivato da raffronti e adattamenti vitali di elementi nuovi ed estranei coi prischi ed indigeni, e ricordare come questo sia una conseguenza immediata de' nuovi orizzonti che omai ha la vita e il commercio di Roma e delle influenze straniere così continue e multiformi? E come, a sua volta, il moto potente e continuo di Roma verso l'universalità, e l'alito vivificatore che ne deriva sul diritto, consegua direttamente dalle nuove condizioni politiche ed economiche?

Che questo moto grandioso e continuo corrispondesse alle dottrine stoiche, per le quali tutto il mondo è una

grande città, non può negarsi. Che per quello riuscisse ad esse più agevole l'aver diffusione è pur certo. Nè che per tal modo esse abbiano anche cooperato con quello, talora forse per via inconscia, allo svolgimento di taluni istituti e rapporti, come ad esempio della schiavitù, di rapporti relativi alla religiosità e simili, non vorrei disdire.

Ma chi penserebbe sul serio, solo per un istante, che il moto di Roma verso l'universalità derivi dallo stoicismo, o da alcun'altra delle scuole filosofiche greche? E che però da filosofie greche consegua mediatamente tutta la trasformazione del diritto?

Non però se parmi di dover negare ogni influenza essenziale della filosofia greca, e in ispecie stoica, sullo sviluppo della giurisprudenza romana, all'infuori di quelle influenze concomitanti con altri elementi che testè toccammo, sopra singoli rapporti, e delle influenze formali che si vennero annoverando sin qui, voglio io disdire l'efficacia che la conoscenza della filosofia greca ebbe dal secolo di Cicerone in poi, sempre formalmente, ma pur in campo più generale e importante, nel dar struttura di *ars* al *ius civile*, (« *quae rem dissolutam divulsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret* »: Cic., *de orat.* I, 42) (26): imprimendo con ciò nuova forza e nuovo sviluppo a facoltà e a tendenze ch'erano in Roma native.

Il che non tolse tuttavia che, ricevuto tale avviamento nella costruzione logica, la giurisprudenza procedesse poi da sè, indipendente dalla filosofia, elaborando essenzialmente i rapporti pratici della vita, aborrente da ideali astrazioni. E dove la reminiscenza filosofica, cessando d'essere formale intacca la sostanza giuridica, si ha un fluttuar vago d'idee incerte e confuse, un' indeterminatezza di linee, che fa eloquente contrasto colla precisione perfetta, sicura, ond'è in Roma esempio mirabile tutto l'organismo del diritto.

Voi intendete, o Signori, ch'io accenno al *ius naturale*. Fra il concetto d'Ulpiano che lo designa emanazione della

ragione diffusa nell'universo, e quello di Paolo che vi ravvisa un' ideale tendenza verso l' *aequum bonum*, o quello di Gaio che lo riaccosta al *ius gentium*, quale dettato dalla *universa ratio;* fra i più diversi significati ed applicazioni di *naturalis ratio*, di *naturalis*, di *naturaliter*, che occorrono nelle fonti, o connessi ad uno di quei tre concetti, od oscillanti fra l'uno e l'altro, o indipendenti da ognuno (27), lo studioso procede incertamente.

Nè certo sta a me, nè io presumo di portar giudizio sulle varie costruzioni che modernamente si tentarono del *ius naturale,* concepito, o conforme alle dottrine greche elaborate in Roma dalla filosofia accademico stoica, come coscienza insita nella umana natura di un diritto universale, e però del tutto distinto dal *ius gentium* (28), o, invece, obiettivamente, come ordine naturale contrapposto all'ordine civile, come dettato dalla *ratio* (29), o, di nuovo subbiettivamente, quale concezione dovuta all' idea greca del diritto dettato dalla ragione naturale a tutto il genere umano, atteggiatasi in Roma sul *ius gentium* e fusasi poi con esso, per esplicarsi poi praticamente nell'*aequitas*, che è la forza che s'avanza via via nell' editto pretorio e gradatamente vi prevale (30); o invece senz' altro come derivazione e sviluppo dello stesso *ius gentium* (31).

A me basta notare sol questo: quanto d'indeterminato e d' incerto rimanga tuttavia in ciascuna di quelle costruzioni, e come, s' io non erro, non sia riuscito ad alcuno, benchè ingegni forti e coltissimi vi si accingessero (32), di dimostrare che il concetto vago ed astratto del *ius naturale* scese ad applicazioni pratiche e concrete.

Nè certo maggior pregio di linee precise e spiccate o d' importanza diretta e sostanziale per l' organico sviluppo del diritto ci presentano nel titolo *de iustitia et iure* le definizioni astratte, tolte a prestito dagli stoici, di giustizia e di giurisprudenza, e i tre famosi precetti del diritto. L' artificiosa inutilità di tali concetti, tratti più o meno

fedelmente dalla filosofia greca, spicca in guisa vivissima nelle definizioni di legge; nelle quali, attraverso a vaghe reminiscenze di Demostene e di Crisippo, ricompare il concetto, romanamente vero, di *communis rei publicae sponsio.*

La gloria del diritto era dunque riserbata a Roma; la quale, per opera secolare ed esclusiva del suo genio, affidava ai venturi, con eccellenza insuperata, le leggi eterne dell'umana vita giuridica.

Se v' ha ricordo, o Signori, che debba infiammare e scuotere i diretti continuatori del sangue e del pensiero latino, è il ricordo di quella gloria. In questa Università che ha tradizioni nobili e antiche, proseguite degnamente dal maestro provetto, cui circonda quì da oltre cinque lustri reverenza affettuosa di discepoli (*), e dall'altro insegnante che coi lavori acuti e geniali, come coll' insegnamento efficace, onora in Italia le discipline romanistiche (**), quella gloria infiammi e riscuota noi pure, o compagni. E com'essa ravviva e ravviverà ognora in me le deboli forze, altrettanto sia come fuoco sacro ai vostri giovani e ardimentosi intelletti.

(*) *Il Prof. Achille Cattanei.*
(**) *Il Prof. Silvio Perozzi.*

NOTE.

(1) Un elenco molto accurato dei lavori appositi scritti sul nostro tema trovasi nella classica opera dell'Hildenbrand, *Gesch. u. System der Rechts und Staatsphilos.*, Leipzig, 1860, I, §. 141, pag. 593, n. 3. Lo riporto qui, con alcune aggiunte e avvertenze bibliografiche, che contrassegno collocandole fra parentesi. Indico con asterisco i lavori che non potei procacciarmi:

Malquytius, *De vera non simulata iurisc. phil.*, Paris., 1626 [ristampato nella *Triga libell. rariss.*, Halae Magdeburg, 1727, pagg. 11 e segg.]; Paganinus Gaudentius, *De philos. ap. Rom. in. et progr.* Pisis, 1643, c. 42-3, pagg. 104-6; [Brandes *De vera non simulata iurisc. phil.*, Francof. 1626; opuscolo che noto benchè certamente privo di valore, solo per amor di completezza, e seguendo in ciò l'esempio dello stesso Hildenbrand, che giustamente tien conto nel suo elenco anche di lavori senza pregio, come p. e. quelli compresi nella raccolta dello Slevogt]; Schilter, *Manud. philos. moralis ad ver. nec simul. phil.*, Ien., 1696; Böhmer, *De philos. iurisc. stoica*, Halle, 1701 [ristampato nel volume *De sectis et philos. iurisc. opusc., coll. recogn. et praef. et elog. Ictor. rom. ac progr. de disp. fori auxit* Slevogtius, Ienae, 1724]; Buddeus, *De error. stoic.*, negli *Anal. hist. phil.*, Hal., 1706; Voss, *De falsis Ictor. ratiocin. ex parte occas. philos. stoicae enatis*, Harderov., 1709; Ev. Otto, *De stoica vet. Ictor. philos.*; Id, *De vera non simulata philosoph. Ictor.*, nel vol. cit. dello Slevogt; Hering, *De stoica vett. Roman. philos.*, ibidem; [Kunholt, *Semicenturia comparat. verae et simul. iurisc. phil.*, Lipsiae, 1718, che trovo citato dall' Eckardt, *Herm. iuris*, Lips., 1750, cap. 4]; Slevogt, *De sectis et philosophia Icto-*

rum, Ien., 1724; *Eggerdes, *De stoic. Ictor. roman. eiusque historia et ratione*, Rostoch, 1727; Hofmann, *De dialectica vett. Ictor.*, Francof., 1735, ne' suoi *Melemata ad pandectas*; Schaumburg, *De iurisprud. vett. Ictor. stoica tractatus, hoc est succincta demonstr. iurisconsultos roman. non vita solum sed etiam doctrina stoicam philosophiam esse professos*, Ienae, 1745; *Pauli, *De utilitatibus quas attulit philos. ad iurisprud. romanam*, Lips., 1753; Meister, *De philos. Ictor. Roman. stoica in doctrina de corpor. eorumque partibus*, Gott., 1756 [e nell' *Opusc. Syll.*, I, n. 10]; Van Hoogwerf, *De var. iur. Rom. partibus stoam redolentibus*, Traj ad Rhen., 1760, e nell'Oelrich, *Thes. noc.* vol. III, tom. 2, pagg. 63 e segg.; Boers, *De antropol. Ictor. Roman. quatenus stoica est*, Lugd. Bat., 1766 [*Terpstra, *De philos., vet. iurisc.*, Francof., 1767, che trovo citato dall' Holt, *Hist. iur. rom. lineam.*, Leod., 1830] *Ortloff, *Ueber den Einfluss der stoischen Philosophie auf das röm. Recht.*, Erlang., 1797; *Van Vollenhoven, *De exigua vi quam philosophia graeca habuit in efformanda iurisprudentia romana*, Amstelod., 1834; Ratjen, *Hat die stoische Philos. bedeutenden Einfluss auf die röm. juristischen Schriften gehabt?* Kiel, 1839, ristampato nei *Iahrb.* di Sell, III, pagg. 66 e segg.; [Trevisani, *Lo stoicismo considerato in relazione colla giurisprud. romana*, nella *Gazzetta dei tribunali*, VI, 1851, pagg. 821 e segg.; VII, 1852, pagg. 7 e segg.]; Voigt, *Ius natur. bon. u. Aequum*, Leipzig, 1856-75, I §§. 49-51 pagg. 250-66; [Laferrière, *Memoire concernant l' influence du stoicisme sur la doctrine des iurisc. romains*, nelle *Mem. de l' Acad. des scienc. mor. et politiques*, X, 1860, pagg. 579-685. Fra noi usciva nel 1876 il lavoro dottissimo del Moriani, *La filosofia del diritto nel pensiero dei giureconsulti romani*, Firenze, 1876. Sono ancora a notarsi, benchè tocchino solo punti speciali del tema: Emerton, *sulla terminologia stoica nel dir. romano*, nella *Quaterly Review*, III, n. 9, 1887, di cui dà un sunto G. Pacchioni, nell' *Arch. giur.*, XXXVIII, fasc. 1-2; Lecrivain, *Le terme stoicien verecundia dans la langue des Dig.*, nella *Nouvelle revue hist. de droit franc. et etrang.*, XIV, 1890, pagg. 487-9].

Trattano pure del nostro argomento, benchè non di proposito, i seguenti: [Hopperus, *Iur. civil. lib. sex*, Lovan., 1555, pagg. 554 e segg.] Cuiacio, *Observ.*, 56,40; Merillio, *Observ.*, I, 8; Turnebo, *Advers.*, Aurel., 1604, VIII, 20, pag. 151; Lipsius, *Manud. ad stoic. philos.*, nelle *Opera*, Antverpiae, 1737, IV, 473; Id., *Physiol. stoic.*, nelle *Opera*, IV, 542; Ramos, *Tribonianus*, Lugd. Bat., 1728, pag. 249 e segg. [Budeus, *Observat. et elem. phil. instrumentalis*, Halae Sax., 1732, cap. II §. 27, pag. 308, cap. IV §. 14, pag. 470]; Ma-

SCOVIO, *De sectis Sabinian et Proculeian. in iure civili*, [Lipsiae, 1728], Alld., 1740; ECKHARDT, *Herm. Iuris*, Lips., 1750, c. 4; WALCH, *Opp.*, I, p. 237 [GRAVINA, *De ortu et progr. iur. civ.*, Napoli, 1757, I, 35-6; BRUCKER, *Hist. crit. philos.*, Lipsiae, 1766, II, pagg. 15 e segg.; G. B. BON, praef. al LEIBNITZ, *Opusc. ad iur. pert.*, nel LEIBNITZ, *Opera*, Genevae, 1768, IV, p. 3, pag. 5, n. 1; EINECCIO, *Antiq. rom.*, Venet., 1792, lib. 2 e 3, pagg. 17, 30-1, 191 e segg.]; VICO, *Scienza nova*, cap. 4; *WELCKER, *Die letzten Gründe von Recht Staat u. Stafe*, Giessen, 1813, pag. 492, 500, 522, 578; *ID., *Universal u. jurist. pol. Encyclopädie*, Stuttgart, 1829, pagg. 70 e segg., 556 e segg.; VEDER, *Hist. phil. jur. ap. vett.*, 319; ZIMMERN, *Gesch. des röm. Privatr.* I, pagg. 23 e segg.; PUCHTA, *Cursus der Instit.*, 2 Aufl., pagg. 472 e segg.; AHRENS, *Iur. Encyclop.*, pag. 303, n. 2; 360, n. 1; [GIRARD, *Hist. du droit rom.*, Paris Aix, 1841, pagg. 180 e segg.; OZANAM, *Il paganesimo e il cristianesimo nel quinto secolo*, trad. CARRARESI, Firenze, 1857, I, pagg. 163 e segg.; VOIGT, *Aelius und Sabinussyst*, pagg. 19 e segg.; IANET, *Hist. de la science polit.*, 2 ed., Paris, 1872, I, pag. 281 ; SUMNER MAINE, *Ancien droit*, trad. franc, Paris, 1874, cap. 3 pagg. 51-5, 64, cap. 4, pagg. 70 e sogg. ; CONTI, *Storia della filosofia*, Firenze, 1876, I, pagg. 401 e segg. ; RENAN, *Marc Aurèle*, 2 ed., Paris, 1882, pagg. 22-3 ; GREGOROVIUS, *Der Kaiser Hadrian*, 2 Aufl., Stuttgart, 1884, pagg. 296 e segg.; HOFMANN, *Der Verfall der röm. Rechtswiss.*, nei *Krit. stud. im röm. Rechte*, Wien, 1885, pag. 9; FERRINI, *Storia delle fonti del dir. rom.*, Milano, 1885, pagg. 30-1, 100-1 ; ID., note al GLUCK, trad. italiana, vol. I, pagg. 64-5. ; KRÜGER, *Gesch. der Quell. u. Litteratur des röm. Rechts*, Leipzig, 1888, pagg. 45 e segg., 127 e segg.; CARLE, *La vita del diritto*, 2 ed., Torino, 1890, pagg. 153 e segg.].

(2) PADELLETTI, *Roma nella storia del diritto*, nell' *Arch. giur.*, XII, nota 2 pagg. 210 e segg.

(3) Per la storia della filosofia in Roma, e per ciò che riguarda in ispecie le sue attinenze al diritto, cfr. principalmente: HILDENBRAND, *op. cit.* I, pagg. 523 e segg.

(4) Cfr. sulla filosofia di Cicerone: RITTER, *Hist. de la philos.* trad. franc. TISSOT, IV, pagg. 121 e segg.; HILDENBRAND, *op. cit.*, I, pagg. 537 e segg., BRANDIS, *Gesch. der Entw. der griech. Philos*, Berlin, 1862-4, II, pagg. 249 e segg ; BOISSIER, *La relig. romaine d'Auguste aux Antonins*, Paris, 1878, I, pagg. 4 e segg.

(5) BOISSIER, *op. cit.*, I, pagg. 14 e segg.

(6) Leggenda, alla quale porsero principale argomento i punti di contatto che le dottrine di Seneca presentano con quelle cristiane, in ispecie sull' immortalità dell' anima, sulla provvidenza, e sui doveri di

carità (punti toccati con molta diligenza da FLEURY, *S. Paul et Senèque,* Paris, 1853). Altro argomento estrinseco è la simpatia che mostrano per Seneca i Padri della chiesa: *Seneca noster:* TERTULL., *De an.*, 20; HIERON., *De vir. ill.*, 12; ID., *Adv. Iovin.*, I, 49; LACT., *Inst. div.*, IV, 24. E S. Agostino nota che Seneca non nominò forse i cristiani per non lodarli « *contra suae patriae veterem consuetudinem* », nè riprenderli « *contra propriam forsan voluntatem* »: AUG., *De civ. dei*, VI, 11. Il terzo argomento dell' amicizia di Seneca con S. Paolo si fondava sopra una grossolana falsificazione delle *Epistolae Senecae ad Paullum.*

Ricca è la letteratura riguardante questo argomento, che ha un'importanza assai notevole pel tema che tocca direttamente dei rapporti della morale stoica colla cristiana. Cfr. principalmente, oltre l'opera or accennata del FLEURY: BOISSIER, *op. cit.*, II, pagg. 46 e segg., e nella *Revue des deux mondes*, XCII (1871) pagg. 40-71; AUBERTIN, *Senèque et St. Paul*, Paris, 1869; BAUR, *Seneca u. Paulus: das Verhältn. des Stoicismus zum Christ. n. den Schrift. Senecas*, nell'*Heidelberg. Zeitschr. f. wiss. Theol.*, I, 1858 p. 161-246; 441-70; e *Abh. zur Gesch. d. alt. Phil.*, *herausg. v.* ZELLER, Leipzig, 1876, pagg. 377-480; WESTERBURG, *Der Ursprung der Sage das Seneca christl. gewes. sei*, Berlin 1881. Tutto il contrario si sostenne dall'ECKHARD in un curioso opuscolo, di cui basta riportare il titolo perchè se ne comprenda lo scopo: *Observ. sistens L. A. Senecam in relig. christian. iniuriosum*, nella *Miscell. Lipsiens.*, Lipsiae, 1706-22, IX, p. 90-107.

(7) GREGOROVIUS, *op. cit*, pagg. 315-7; RENAN, *op. cit.*, pag. 35.

(8) I rapporti che verrò enumerando furono notati, quali dall'uno quali dall'altro degli scrittori che s'occuparono del nostro tema: quali in uno quali in altro senso. Io non ho creduto di dover per ciascuno di essi avvertire da chi fu notato, da chi omesso. Sarebbe inutile pel lettore, al quale ciò che preme sopratutto si è di aver qui, come in un quadro, il risultato complessivo delle questioni: quadro ch' io mi studiai di delineare colla maggior cura e fedeltà che mi fu possibile.

(9) OTTO A BOEKELEN, *op. cit.*, pagg. 24 e segg. Contrariamente ECKHARD, *op. cit.*; MERILLIO, *obs.* I, 27 pag. 260.

(10) BRINI, *Delle due sette dei giureconsulti romani*, Bologna, 1890, pag. 19.

(11) MALQUYTIUS, *op. cit.*, pagg. 54-5; GIBBON, *Hist. de la dec. de l'emp. rom.*, I, pagg. 128-31; ECKHARD, *op. cit.*, pag. 245; LAFERRIÈRE, *op. cit.*, pagg. 606-7; RENAN, *op. cit.*, pag. 605; WILLELMS, *Droit publ. rom.*, 5 ed., Paris, 1884, pag. 136.

(12) PERNICE, *M. A. Labeo*, Halle, 1873-8, I, pagg. 113 e segg. Cfr. anche PADELLETTI nell'*Arch. giur.*, XII, pag. 213.

(13) Puchta, *Inst.* §. 212, II, pag. 83.

(14) Laferrière, *op. cit.*, pagg. 613 e segg.

(15) Cfr. Scialoja, nel *Bull. dell'ist. di dir. rom.*, 1890, III, pagg. 176-7; Bonfante, *L'origine dell'hereditas e dei legati nel dir. success. romano*, nel cit. *Bullettino*, IV, 1891, pagg. 97-144.

(16) Laferrière, *op. cit.*, pagg. 621-8.

(17) Il Trevisani, *op. cit.*, nella *Gazz. dei Trib.*, VI, 821 e segg. sostiene che i romani ebbero ognora in gran sfavore il suicidio. Ricorda che costituiva vizio redibitorio per lo schiavo il suo tentativo di suicidio, anteriore alla vendita; ma davvero non occorre osservare come ciò sia spiegato chiaramente dalla considerazione economica verso il padrone (fr. 1 §. 1, fr. 23 §. 3 D. 21,1). E il tentativo di suicidio punito per rescr. di Adriano nel soldato, non è spiegato abbastanza da considerazioni di ordine pubblico e dalle necessità della disciplina militare? Cfr. in questo senso: Ferrini, *Dir. pen. rom.*, nel *Tratt. teor. prat.* del Cogliolo, I, 1888, pagg. 28-9.

(18) Ferrini, *Teoria dei leg. e fedecomm.*, Milano, 1889, p. 346-9.

(19) Οὕτω δὲ δὶ ἀρετὴν ἂν εἴη, ἀλλ' οὐ δὶ ἐπιορκίαν τὸ μή· καὶ τὸ τοῦ Ξενοφάνους ἀρμόττει, ὅτι οὐκ ἴση πρόκλησις αὕτη ἀσεβεῖ πρὸς εὐσεβῆ, ἀλλ' ὁμοία καὶ εἰ ἰσχυρὸς ἀσθενῆ πατάξαι ἢ πλαγῆναι προκαλέσαιτο.

Cfr. Keller, *Die philos. der Griechen in ihr. geschichtl. Entwicklung*, 4 Aufl., Leipzig, 1876-9, I, pag. 503.

(20) Ravaisson, *Mem. sur le stoicisme*, nelle *Mem. des inst. imper. de France; Acad. des inscr. et bell. lettr.*, XXI, 1857, pag. 29; Göppert, *Ueber einheitl. zusammengesetz. u. gesammt. Sachen*, Halle, 1871, pagg. 7-13.

(21) Fu oggetto di dispute gravi il fr. 30 §. 1 D. 41,3: Pomp., *30 ad Sab.*: Labeo libris epistularum ait si is, cui ad tegularum vel columnarum usucapionem decem dies superessent, in aedificium eas coniecisset, nihilo minus eum usucapturum, si aedificium possedisset. quid ergo in his quae non quidem implicantur rebus soli, sed mobilia permanent, ut in anulo gemma? in quo verum est et aurum et gemmam possideri et usucapi, cum utrumque maneat integrum.

In esso alcuni scrittori ravvisarono un' eccezione *utilitatis causa* alla regola generale formulata nei testi succitati, per la quale eccezione si ammetterebbe il proseguimento dell'usucapione delle tegole e delle colonne, anche pel tempo in cui perdono la loro individua natura, coll' entrare a far parte della *res connexa*, edifizio. Così Windscheid, *Pand*, 6 Aufl., I §. 152, pag. 495, n. 6; Pampaloni, *La legge delle XII Tav. de tigno iuncto*, Bologna, 1883, estr. dall'*Arch. giur.*, pag. 162.

Altri, invece, si sforzò di ricercarvi lo stesso senso dei testi citati, col dare al *nihilominus* il significato di *non*. Così KIERULF, *Civilr.*, pagg. 276 e segg; UNTERHOLZNER, *Verjährungslehre bearb. v.* SCHIRMER, I, 153 e segg.; SINTENIS, nell' *Arch. f. civil. Prax.*, XX, pagg. 75 e segg., e *System*, I, pagg. 449-52.

Altri ancora cercò in vario modo di togliere al testo valore generale, limitandone la portata alla specialità in esso contemplata. E però, o intese che vi si trattasse di tegole e di colonne non incorporate solidamente all'edifizio: (SAVIGNY, *Besitz*, pag. 269; RANDA, *Besitz*, pag. 429); o che la regola formulata nel testo valesse soltanto pel caso in cui l'incorporazione delle tegole e delle colonne nell'edifizio avvenisse quando questo già era compiuto, quando cioè, per tal modo, l'eventuale distacco di esse non urta contro la *ratio* della legge *de tigno iuncto* « *ne urbs ruinis deformetur* » (SCHEURL, *Zur Lehre vom röm. Besitz*, §. 23); oppure valesse solo trattandosi di mobili incorporati all'edifizio, ma non parti essenziali di questo (RUGGIERI, *Il possesso*, §. 196). Sempre in questa tendenza di limitare il valore del testo, negando ad esso portata generale, altri scrittori intesero restrittivamente il termine dei *decem dies*, in esso formulato, in applicazione della massima romana di non tener conto dei *minima* (THIBAUT nell'*Arch. f. civ. Prax.*, VII, pagg. 79 e segg.; PUCHTA, *Kl. civ. Schrift.*, pagg. 422 e segg.; PAPE, *Zeitschr. f. Civilr. u. Proc.* N. F. XIV, p. 211); o spiegarono la sentenza del testo colla impossibilità dell' *usurpatio* dei materiali nei 10 giorni mancanti, per la ragione che, occorrendo un termine di almeno 10 giorni dalla *editio actionis* per giungere alla *litis contestatio*, se si agiva qando mancavano 10 soli giorni ad usucapire, la *rei vindicatio* non serviva a rendere innocua l' usucapione (SAVIGNY, *Besitz*, pagg. 269 e segg.; EISELE, *Iahrb. f. Dogm.*, N. F. XIII, pagg. 480 e segg.); o finalmente intesero che nel testo fosse contemplato il solo caso di unione delle tegole e delle colonne ad un edificio incompiuto e che la legge *de tigno iuncto* non impedisse di staccarnele, per essere l' unione recente di 10 giorni (MEISCHEIDER, *Besitz u. Besitzschutz*, §. 19).

Codeste varie interpretazioni e spiegazioni sono riassunte dal WINDSCHEID, *op. cit.* l. cit., e, più completamente, dal PEROZZI, *Sul possesso di parti di cosa*, negli *Studi giur. e stor. per l'VIII centen. dell'Università di Bologna*, Roma, 1888, pagg. 275 e segg., il quale confuta ciascuna di esse, per giungere alla conclusione che le tegole e le colonne incorporate all'edifizio si posseggono e s'usucapiscono non per sè, a parte, ma solo in conseguenza del possesso e dell'usucapione dell'intero, a differenza della gemma e dell' anello che si posseggono e s'usucapiscono per sè.

(23) HERING, *op. cit.*, pag. 411; ECKHARD, *op. cit*, pag. 260; LAFERRIÈRE, *op. cit.*, pagg. 63-5; MORIANI, *op. cit.*, pagg. 54 e segg.

(24) Cfr. TREVISANI, *op. cit.*, nella *Gazz. dei trib.*, VII, pag. 7.

(25) LAFERRIÈRE, *op. cit.*, pagg. 635 e segg.

(26) DIRKSEN, *Ueber Cicero' s untergegangene Schrift*: De iure civili in arte redigendo, nelle *philol. u. Philos. Abhandl. der k. Akademie der Wissensch. zu Berlin*, 1842, pagg. 177 e segg; HILDENBRAND, *op. cit.*, §. 130, pagg. 556 e segg.; VOIGT, *Aelius und Sabinussyst.*, pagg. 19 e segg.

Si connette a questa influenza formale d' ordine generale la ricerca delle etimologie, comune ai giuristi, segnatamente dopo Labeone. Qui l'imitazione degli stoici fu riconosciuta quasi da tutti che ebbero ad occuparsi del nostro tema. Cfr. da ultimo LERSCH, *Die Sprachphilosoph. der Alten*, parte 3. Senonchè, nonostante gli sforzi di un recente accurato lavoro (CECI, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino, 1892) persisto nel credere che sull' indole e sul valore delle ricerche etimologiche dei giuristi rimanga saldo tuttavia il giudizio severo ch'ebbe a formularne il PERNICE, *M. A. Labeo*, I, pag. 27.

(27) Si veggano i testi raccolti ed elaborati, non occorre dire con quale diligenza e acutezza, dal VOIGT, *Ius. natur.* §. 49, I, pagg. 244 e segg.

(28) MORIANI, *op. cit.*, pagg. 30 e segg.

(29) *Ratio* derivazione dall' indiano *rita* e *ratum*, ordinamento dell' universo e della natura terrestre, comprese le cose umane. Così LEIST, *Civ. Stud.*, I, 1854, pag. 33; III, 1859, pagg. 3 e segg.; *Naturalis ratio und Natur der Sache*, 1860; *Civ. Stud.*, IV, 1877, pagg. 1 e segg.; *Gracco ital. Rechtsgesch.*, Iena, 1884, §. 32, pagg. 199 e seguenti.

(30) SUMNER MAINE, *Ancien droit*, cap. 3, pagg. 45-46, 51-56: *Études sur l'anc. droit.*, pagg. 162-3.

(31) HILDENBRAND, *op. cit.*, §§. 133-4, pagg. 566 e segg.

(32) Cfr. da ultimo l'acuta ricostruzione del BRINI, *Ius naturale*, Bologna, 1889.

FINE.

DEL MEDESIMO AUTORE:

La condizione patrimoniale del coniuge superstite nel diritto romano classico, Bologna, Fava e Garagnani, 1889 . . . . . L. 4 —

Il diritto privato romano nelle comedie di Plauto, Torino, Fratelli Bocca, 1890 . . . . . » 10 —

Le azioni exercitoria e institoria nel diritto romano, Parma, Battei, 1892 . . . . . » 3 —